



Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1652 DEL 06/08/2025

OGGETTO: PRATICA SUAP n. 02708290610-24032025-1825 Adozione modifica sostanziale A.U.A. n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342) in favore della ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P.IVA 02708290610) per seguenti titoli abilitativi: prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06; prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06; prosecuzione senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95; modifica della comunicazione relativa all'attività di recupero di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 (art. 3 c.1 lett. a), c), e) e g) DPR 59/2013).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Deliberazione Presidenziale n. 203 del 10.07.2025: *“Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”*;
- il Decreto Presidenziale n. 133 del 15.07.2025 con il quale è stato conferito all’arch. Giuseppe D’Angelo l’incarico dirigenziale del *SETTORE 3 – RISORSE IDRICHE E AMBIENTE* fino alla scadenza del mandato presidenziale;
- la Determinazione Dirigenziale n.1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell’art.3 del Disciplinare approvato con D.P. n.174 del 15/06/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato al 31/07/2026 l’incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio “Gestione integrata risorse idriche - Ecologia” del SETTORE RISORSE IDRICHE E AMBIENTE alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ingegnere;
- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013 e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28 giugno 2024 , n. 127;
- la Delibera di G.R. della Campania n. 25 del 18/01/2022 (*Guida Operativa Procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale A.U.A.*)

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 312/06 del 07/06/2016 è stata adottata, ai sensi D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in favore della ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P.IVA 02708290610) con sede legale a Caserta (CE) in via G. Gentile Parco Gardenia n. 12, in riferimento *all'attività di lavorazione inerti vergini e recupero rifiuti non pericolosi* sita in via Ponte Moliniello nel comune di Limatola (BN) (Fg. 4 p.lle 564 e 944) per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 c.1 lett. a), c), e) e g) DPR 59/2013:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95;
 - comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06
 successivamente rilasciata dal SUAP del comune di Limatola (BN) con provvedimento n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342);
- con il suddetto provvedimento la ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P.IVA 02708290610) è stata autorizzata, ai sensi del D.M. del 05.02.1998 e s.m.i, per le attività di *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R5 e messa in riserva di rifiuti R13* per le tipologie e codici CER dei rifiuti così come riportati in tabella 1;

Tipologia rifiuti (D.M. del 05.02.1998)	Codici CER	Operazioni di recupero	Quantità (R5) T/anno	Quantità (R13) T/anno
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904]	R5 - R13	2.000	2.000
7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010408] [010410] [010413] [010399]	R5 - R13	100	100
7.31 bis - Terre e rocce di scavo	[170504]	R5 - R13	900	900
TOTALE PER SINGOLA OPERAZIONE DI RECUPERO			3.000	3.000

TOTALE	6.000
---------------	-------

Tabella 1

- la ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI è stata iscritta al numero 23 del registro delle imprese in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.lgs. 152/06;
- in data 03/04/2025 è stata acquisita al protocollo di questo Ente n. 8883 e 8884 è stata acquisita la documentazione trasmessa dal SUAP di Limatola (BN) relativa alla richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342) presentata dalla ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P.IVA 02708290610), con sede legale a Caserta (CE) in via G. Gentile Parco Gardenia n. 12, in riferimento all'*attività di lavorazione inerti vergini e recupero rifiuti non pericolosi* sita in via Ponte Moliniello nel comune di Limatola (BN) (Fig. 4 p.lle 564 e 944) per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 c.1 lett. a), c), e) e g) DPR 59/2013:
 - prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;
 - prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06;
 - prosecuzione senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95 ;
 - modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;
- con nota prot. n.10224 del 16/04/2025 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni;
- il SUAP con note acquisite al protocollo dell'Ente n. 13468 del 23/05/2025 e n. 15066 del 11/06/2025, ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti dovuti;
- le comunicazioni ed i relativi allegati sono stati oggetto di verifica documentale, da parte del competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Limatola (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, cui compete, tra l'altro, la richiesta dell'informativa antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011;

PRESO ATTO CHE:

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 13468 del 23/05/2025, la ditta ha dichiarato che *“per i rifiuti classificati con CER 170504 (esclusivamente per quelli provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica), 170802 e 010399, considerato che gli stessi non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato secondo quanto previsto dal D.M. 127/2024, sarà effettuata la sola messa in riserva R13 nel rispetto di quanto previsto all'allegato 5 del D.M. 5/2/98”*;
- con nota prot. n. PG/378230/2025 del 29/07/2025, acquisita al protocollo di questo ente n. 19354 del 30/07/2025, la Regione Campania (U.O.D. 50.17.06) ha precisato che *“per quanto concerne le emissioni in atmosfera tale modifica non appare comportare variazioni significative di carattere quantitativo o qualitativo nelle condizioni di esercizio rispetto a quanto già autorizzato con l'A.U.A. vigente. Pertanto, restano confermate le prescrizioni di cui all'A.U.A. n. 3 del 09/06/2016”*;

CONSIDERATO CHE:

- la richiesta di modifica dell'A.U.A. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342) prevede:
 - l'aggiornamento dell'attività di recupero rifiuti al Decreto 28 giugno 2024 , n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
 - la modifica dei quantitativi per le attività di *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R5* e l'incremento dei quantitativi di *messa in riserva di rifiuti R13* per le tipologie e codici CER dei rifiuti così come riportati in tabella 2;

Tipologia rifiuti (D.M. del 05.02.1998)	Codici CER	Operazioni di recupero	Quantità (R5) T/anno	Quantità (R13) T/anno
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170904] [170802 *]	R5 - R13	2.800	20.000
7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010408] [010410] [010413] [010399 *]	R5 - R13	100	1.000
7.31 bis - Terre e rocce di scavo	[170504 *]	R5 - R13	100	4.000
TOTALE PER SINGOLA OPERAZIONE DI RECUPERO			3.000	25.000
TOTALE			28.000	

** Per i codici CER 170802, 010399 e 170504 (esclusivamente per quelli provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica) è autorizzata la sola messa in riserva R13 nel rispetto di quanto previsto all'allegato 5 del D.M. 5/2/98*

Tabella 2

DATO ATTO CHE:

- la presente A.U.A. sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale, di cui al DPR 59/2013, non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'A.U.A. confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP di Limatola (BN), essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;

- lo stesso SUAP dovrà inoltre verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio A.U.A. della Provincia di Benevento;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione della modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342) in favore della ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI per i seguenti titoli abilitativi: prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06; prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06; prosecuzione senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95; modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;

RITENUTO

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- di dover disporre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342) in favore della ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P.IVA 02708290610), con sede legale a Caserta (CE) in via G. Gentile Parco Gardenia n. 12, in riferimento *all'attività di lavorazione inerti vergini e recupero rifiuti non pericolosi* sita in via Ponte Moliniello nel comune di Limatola (BN) (Fg. 4 p.lle 564 e 944) per i seguenti titoli abilitativi:
 - prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;
 - prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06;
 - prosecuzione senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95 ;
 - modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di ADOTTARE**, ai sensi D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342) in favore della ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P.IVA 02708290610), con sede legale a Caserta (CE) in via G. Gentile Parco Gardenia n. 12, in riferimento *all'attività di lavorazione inerti vergini e recupero rifiuti non pericolosi* sita in via Ponte Moliniello nel comune di Limatola (BN) (Fig. 4 p.lle 564 e 944) per i seguenti titoli abilitativi:
- prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non in fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;
 - prosecuzione senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06;
 - prosecuzione senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 c.4 L. 447/95 ;
 - modifica della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art.216 D.lgs. 152/06;
- 2) **di DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare, per tutto quanto non modificato, le prescrizioni riportate nel provvedimento A.U.A. n. 3 del 09/06/2016 (prot. 3342), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamato;
- 3) **di PRECISARE** che la ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P. IVA 02708290610) è autorizzata per le attività di recupero di altre sostanze inorganiche R5 e messa in riserva di rifiuti R13 per le tipologie e codici CER dei rifiuti così come riportati in tabella 3:

Tipologia rifiuti (D.M. del 05.02.1998)	Codici CER	Operazioni di recupero	Quantità (R5) T/anno	Quantità (R13) T/anno
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170904] [170802 *]	R5 - R13	2.800	20.000
7.2 - rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010408] [010410] [010413] [010399 *]	R5 - R13	100	1.000
7.31 bis - Terre e rocce di scavo	[170504 *]	R5 - R13	100	4.000
TOTALE PER SINGOLA OPERAZIONE DI RECUPERO			3.000	25.000
TOTALE			28.000	

** Per i codici CER 170802, 010399 e 170504 (esclusivamente per quelli provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica) è autorizzata la sola messa in riserva R13 nel rispetto di quanto previsto all'allegato 5 del D.M. 5/2/98*

Tabella 3

4) di **PRECISARE** che:

- in relazione all'**autorizzazione allo scarico non in fognatura**:
 - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue non in fognatura, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e prescrizioni competono al Comune di Limatola (BN) – autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06;
 - la Ditta è tenuta ad effettuare un'adeguata attività di autocontrollo trasmettendo i risultati al comune di Limatola (BN), nonché e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo;
 - qualora il comune di Limatola (BN) ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;
- in relazione all'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera**:
 - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale, la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche di riferimento, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono alla Regione Campania – autorità ordinariamente competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - tutti gli adempimenti connessi agli autocontrolli analitici in capo alla sono di competenza della Regione Campania;
 - compete altresì alla Regione Campania l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 – lett. a) e b) dell'art. 278 del D. Lgs.152/2006;
 - qualora la Regione medesima ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;
- in relazione alla **comunicazione relativa all'impatto acustico**:
 - le funzioni di controllo in merito all'inquinamento acustico, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme, competono al Comune di Limatola (BN), autorità ordinariamente competente;
 - qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;
- in relazione alla **comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti**:
 - le funzioni di controllo previste dall'art. 197 c.5 del D.lgs. 152/06 competono alla Provincia di Benevento;
 - qualora la Provincia di Benevento, ai sensi dell'articolo 216 c. 4 del D.lgs. 152/2006, accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo

che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

5) di PRESCRIVERE alla ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P. IVA 02708290610) nell'esercizio dell'attività:

- il rispetto del limite di 10 t/giorno per le attività di recupero;
- il rispetto di tutto quanto previsto nella documentazione trasmessa e gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore, il D.lgs. 152/06 e relativi allegati, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale finalizzato ad evitare qualsiasi forma di inquinamento;
- di comunicare preventivamente alla Provincia di Benevento, per il tramite del SUAP comunale, eventuali modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione trasmessa;
- svolgere le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto dei su indicati limiti indicati nella tabella 3, nonché delle prescrizioni e dei requisiti di cui alla normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria, assicurando che le operazioni di recupero avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e che non siano utilizzati procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi del comma 2, punto 3, dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
- rispettare quanto previsto dalla Circolare Ministero Ambiente n.1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa, stoccaggio negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- rispettare quanto prescritto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. con particolare riguardo:
 - all'osservanza delle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi (allegato 1);
 - all'osservanza delle norme tecniche generali per gli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi (allegato 5);
 - all'obbligo del certificato di analisi e del test di cessione ove richiesti dalla caratteristica del rifiuto, di cui agli art. 8 e 9;
 - al limite di cui all'art.6, c.3, riguardante la quantità massima dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento che non può eccedere il 70% della quantità annuale dei rifiuti individuata per singola tipologia dall'allegato 4;
- rispettare tutto quanto previsto nel Decreto 28 giugno 2024 , n. 127 “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;
- effettuare il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro delle imprese in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.lgs. 152/2006 entro il 30 aprile di ciascun anno, determinando l'importo in relazione alle attività e alle quantità di rifiuti trattati (D.M. n.350/1998 e s.m.i.);
- comunicare alla Provincia di Benevento entro il 30 aprile i quantitativi di rifiuti effettivamente trattati nell'arco dell'anno precedente;

6) di DARE ATTO, altresì, che:

- il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare alla ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI (P. IVA 02708290610), dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento e alla Regione Campania UOD 501706 - Ecologia di Benevento;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP;**
- il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Limatola (BN) per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta VIGLIOTTI S.R.L. MATERIALI EDILI, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, ***fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;***
- il SUAP, prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.);
- il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, dal Comune alla Provincia, ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi;
- per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- la Provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

7) **di STABILIRE che**

- il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento SUAP n. 3 del 09/06/2016;
- la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del SUAP del comune di Limatola (BN);
- la mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta l'impossibilità di esercitare l'attività di messa in riserva e recupero e l'automatica cancellazione dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazione di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.lgs. 152/2006, con la conseguente necessità di avviare una nuova procedura di autorizzazione;

8) **di STABILIRE, altresì, che** la Provincia di Benevento, avvalendosi anche della Polizia Provinciale e degli altri Organismi preposti, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;

- 9) **di DARE ATTO, altresì, che** non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
- 10) **di EVIDENZIARE che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 11) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), all'albo Pretorio online dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come disposto dal D.lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)

